

	Comune di Rho	Numero 22	Data 28/03/2019
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21.12, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Giovanni Vittorio Isidoro	Presidente	SI	Roberto Bellofiore	Consigliere	SI
Pietro Romano	Sindaco	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	SI
Giuseppe Scarfone	Consigliere	NO	Giovanna Cova	Consigliere	SI
Saverio Francesco Viscomi	Consigliere	SI	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Giuseppe Lemma	Consigliere	SI
Federico Bindi	Consigliere	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	SI
Chiara Carli	Consigliere	SI	Massimo Leonardo Cecchetti	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Marisa Sinigaglia	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Francesca Bua	Consigliere	SI	Mirko Venchiarutti	Consigliere	SI
Calogero Fabrizio Mancarella	Consigliere	SI			

Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcocchia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che modifica in parte l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;

Dato atto che con la Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI e dell'IMU sia relativamente alle fattispecie imponibili, alle aliquote, alle agevolazioni ed esenzioni. In particolare per l'IMU è intervenuta su:

- Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (art. 1, comma 10);
- Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU ed esenzioni (art. 1, comma 13);
- Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, ed imposta sugli immobili situati all'estero (art. 1, commi 15 -16);
- Agevolazioni sugli immobili locati a canone concordato (art. 1, commi 53-54);
- Regime fiscale degli "imbullonati" (art. 1, commi 21-24);

Ricordato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che per l'anno 2019 non opera la sospensione del potere di aumentare i tributi e le addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, sospensione introdotta dalla Legge n. 208/2015 e non più riproposta con la Legge di Bilancio 2019;

Ritenuto necessario ridefinire le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C, in considerazione dell'esigenza di riequilibrare la parte corrente delle entrate e della necessità di garantire risorse per finanziare gli investimenti in conto capitale;

Stimato in circa € 3.219.000,00= il maggior fabbisogno necessario al raggiungimento delle esigenze sopraindicate ed effettuato il confronto tra gettiti storici dei precedenti esercizi e le simulazioni di gettito derivanti dall'applicazione di nuove aliquote per il 2019 alla base dati dei versamenti IMU 2018, raggruppati per categorie catastali e destinazioni d'uso, al fine di individuare le aliquote più rispondenti a tale obiettivo;

Ritenuto opportuno, nel delineare il nuovo assetto delle aliquote 2019:

- a) tener conto di tutte quelle situazioni già agevolate in precedenza, con particolare attenzione pertanto agli immobili locati con "contratti tipo" e concessi in uso gratuito tutelando quindi quel patrimonio abitativo immesso nel mercato con un'attenzione per il contenimento degli affitti o comunque utilizzato senza fini di lucro;
- b) perseguire gli obiettivi del programma di mandato, con particolare riferimento alla parte dedicata al commercio (punto 6.4 del programma), attuando una politica di sostegno per le attività di dettaglio intervenendo sulla categoria catastale C1, in cui sono inquadrati in generale i negozi. Nell'ultimo triennio questa tipologia di immobili ha infatti risentito più pesantemente della crisi del settore del commercio di vicinato, anche per effetto dell'insediamento di grandi centri commerciali. Questa scelta è stata dettata anche dall'aspettativa che una minor leva fiscale possa contribuire, almeno in parte, a riattivare la città richiamando, congiuntamente ad altre iniziative, l'interesse delle persone verso il territorio;
- c) incentivare gli interventi destinati agli edifici al fine di migliorarne l'estetica contribuendo anche in questo caso a rendere più attraente la città;

Preso atto dei limiti imposti dalla normativa in termini di aliquote minime e massime relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C, applicabili ai sensi dell'art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, disposizione che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento consentendo ai comuni, tramite deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il combinato disposto dell'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di aliquote applicabili all'abitazione principale e pertinenze nonché l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 che disciplina i vincoli delle aliquote massime deliberabili in caso di applicazione di IMU e TASI;

Considerato che le esigenze di bilancio e gli obiettivi sopraindicati possano essere raggiunti prevedendo:

- un'aliquota base pari all'1,06 per cento;
- una conferma delle aliquote 2018 per i fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7, per le abitazioni locare con i contratti tipo e per le abitazioni concesse in uso gratuito;
- un'aliquota pari allo 0,85 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1;

- un'aliquota dello 0,76 per cento per tutti quei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C, ubicati in fregio a strada (spazi pubblici o di uso pubblico) interessati da interventi di riqualificazione dell'intera facciata,

Precisato che ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per quanto attiene:

- l'abitazione concessa in uso gratuito ed i soggetti beneficiari si faccia riferimento a quanto già stabilito sia in regime di I.C.I. e nel relativo Regolamento comunale, sia in regime I.M.U. 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 e prevedere pertanto che deve intendersi: *“abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari” l'abitazione in cui quest'ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;*
- le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato ed agli immobili locati a canone concordato devono essere rispettati i presupposti e le condizioni specificatamente indicate all'art. 13, comma 3, lettera 0a) e 6 bis del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011), in particolar modo per quanto attiene agli obblighi di registrazione del contratto di comodato;
- i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, ubicati in fregio a strada (spazi pubblici o di uso pubblico) interessati da interventi di riqualificazione dell'intera facciata, detti interventi abbiano inizio entro il 31.12.2019. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data inizio lavori per i tre anni successivi a condizione che gli interventi siano effettivamente realizzati e la facciata riqualificata nella sua interezza;

Ribadito che, fermo restando il sussistere dei requisiti per l'applicazione della specifica aliquota:

- per le abitazioni locate con i contratti tipo e per le abitazioni concesse in uso gratuito, l'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione con le modalità ed i termini previsti dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale IMU;
- per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, ubicati in fregio a strada (spazi pubblici o di uso pubblico) interessati da interventi di riqualificazione dell'intera facciata, l'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di specifica dichiarazione appositamente predisposta dall'Ente da inoltrare preferibilmente entro il 31.12.2019 e comunque non oltre il 30.06.2020;

Ritenuto di confermare nella misura di €. 200,00= la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e successivamente modificato;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando alla base imponibile degli immobili classificati nella categoria catastale D, l'aliquota di base dello 0,76 per cento ed al Comune l'eventuale differenza determinata in relazione alla maggior l'aliquota deliberata dall'ente entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 è stato prorogato inizialmente al 28.02.2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, ed ulteriormente differito al 31.03.2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019;

Richiamati quindi:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. n. 201 del 06.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
- la Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 677,678 e 703;
- l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011) come modificato dalla Legge n.147/2013 e dalla Legge n. 208/2015;

Rilevato che l'articolazione delle aliquote dell'imposta da applicare per l'anno 2019, definite secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa fa rinvio, è da ritenersi quella che maggiormente consente di raggiungere gli obiettivi di entrata prevista per il 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 921, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo cui, la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale viene assicurata, da una quota dell'IMU comunale del 22,43% del gettito standard (pari ad €. 2.430.411,99=), quindi con la stessa entità prevista per l'esercizio 2018;

Stimato che l'introito presunto derivante dalla modulazione delle aliquote e della detrazione come sopra precisato ammonta complessivamente ad € 14.049.000,00=;

Dato atto che la somma di €. 14.049.000,00=, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2019 come segue:

- Esercizio 2019 per €. 14.049.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e che pertanto è stata esaminata in data 14 marzo 2019 dalla Commissione dei Conti, la quale ha espresso parere favorevole;

Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 19 marzo 2019, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla L. n. 213/2012, che si allega;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Esce il Consigliere Borghetti; presenti n. 23

Presenti n. 23

Astenuti n. 1 (Venchiarutti - Movimento5stelle)

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 7 (Cova, Scarlino, Tizzoni - Gente di Rho; Giudici, Giussani - Lega; Kirn - Rho pop.; Lemma - F.I.);

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2019, sulla base dei motivi espressi in premessa le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C, come segue:

ALIQUOTA BASE	1,06 per cento
----------------------	-----------------------

2. di stabilire, per l'anno 2019, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 per cento
Abitazioni locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	0,43 per cento
Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze	1,06 per cento
Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e siano specificatamente individuati come "grado di parentela" nell'apposita definizione di cui al punto 3).	0,7 per cento

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
C.1 Negozi e botteghe	0,85 per cento

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C, ubicati in fregio a strada (spazi pubblici o di uso pubblico) interessati da interventi di riqualificazione dell'intera facciata con inizio attività entro il 31.12.2019	0,76 per cento

3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
4. di stabilire, altresì, che:
 - ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota base;
 - i proprietari di abitazione locate con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria; demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
 - per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, ubicati in fregio a strada (spazi pubblici o di uso pubblico) interessati da interventi di riqualificazione dell'intera facciata è obbligatorio, a pena di decadenza, presentare specifica dichiarazione appositamente predisposta dall'Ente da inoltrare preferibilmente entro il 31.12.2019 e comunque non oltre il 30.06.2020. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data inizio lavori per i tre anni successivi a condizione che gli interventi siano effettivamente realizzati e la facciata riqualificata nella sua interezza;
 - che le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
5. di demandare al Funzionario responsabile dell'Imposta l'attuazione delle disposizioni di cui sopra con particolare riferimento alla predisposizione della modulistica necessaria e degli aspetti organizzativi connessi alla pubblicizzazione delle novità introdotte con il presente provvedimento;
6. di fissare nella misura di €. 200,00= la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;
7. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto precedente, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazione al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;
8. di dare atto che la somma di €. 14.049.000,00=, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2019 come segue:

- Esercizio 2019 per €. 14.049.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap.460;
- 9. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 36**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2019

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Giovanni Vittorio Isidoro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Marcoccia